Auto in uso promiscuo ai dipendenti: chiarimenti sul fringe benefit dal 30 giugno 2025

Il 30 giugno è il termine rilevante per la determinazione del fringe benefit per le **auto** concesse in **uso promiscuo** ai dipendenti, senza che siano stati rilasciati chiarimenti ufficiali sulle nuove disposizioni, che presentano tuttavia alcuni profili critici.
L'art. 51 comma 4 lett. a) del TUIR, come modificato dall'art. 1 comma 48 della L. 207/2024, stabilisce che per gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione, concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere **dal 1° gennaio 2025**, si assume il 50% dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle elaborate dall'ACI, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente.

Tale percentuale è ridotta al 10% per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica e al 20% per i veicoli elettrici ibridi plug in.

La **clausola di salvaguardia** prevista dall'art. 1 comma 48-*bis* della L. 207/2024, introdotta dall'art. 6 comma 2-*bis* del DL 19/2025 convertito (c.d. DL "Bollette"), dispone tuttavia che "Resta ferma l'applicazione della disciplina dettata dall'articolo 51, comma 4, lettera a)" del TUIR, "nel testo vigente al 31 dicembre 2024, per i veicoli concessi in uso promiscuo dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024 nonché per i veicoli ordinati dai datori di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso promiscuo dal 1° gennaio 2025 al 30 giugno 2025".

Viene quindi concessa l'applicazione della **previgente** modalità di determinazione del fringe benefit, in base all'emissione di anidride carbonica, oltre che per le auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024, anche per quella ordinate nel 2024 e concesse in uso promiscuo dal 1° gennaio al **30 giugno 2025**.

Qualora le auto ordinate nel 2024 siano invece concesse in uso promiscuo ai dipendenti dal 1° luglio 2025, troverebbe applicazione la nuova regola di imposizione in base al tipo di alimentazione del veicolo.

In assenza di indicazioni, si rileva che la citata disposizione di salvaguardia fa riferimento ai veicoli "**concessi in uso promiscuo**" entro il 30 giugno 2025.

Facendo riferimento ai chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate nella ris. n. 46/2020, relativa alla previgente disciplina, potrebbe assumere rilevanza il momento della **sottoscrizione dell'atto** di assegnazione da parte del datore di lavoro e del lavoratore per l'assegnazione del benefit.

E' stato osservato che il riferimento alla sola concessione in uso promiscuo (senza riferimento né alla "data di stipula del contratto" con il dipendente, né alla "data di immatricolazione" del veicolo) potrebbe essere riferito al momento in cui l'impresa abbia concesso il veicolo in uso ai dipendenti, **senza** necessità di **"collegare"** il veicolo stesso ad un determinato contratto di assegnazione stipulato con uno specifico dipendente. In quest'ottica, la clausola di salvaguardia dovrebbe garantire l'applicazione del vecchio regime in tutti i casi in cui, in relazione a veicoli ordinati dal datore di lavoro entro il 31 dicembre 2024, il mezzo sia stato destinato dall'azienda all'uso promiscuo da parte dei propri dipendenti tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2025.

Ciò dovrebbe comportare la **continuità di applicazione** del

vecchio regime, per tutti i veicoli ordinati prima del 1° gennaio 2025 e concessi dall'azienda all'uso promiscuo da parte dei propri dipendenti nei primi sei mesi del 2025 e ciò sino a quando il veicolo rimanga (senza soluzione di continuità) destinato a tale funzione. In questa ottica, anche per i **mesi successivi** a **giugno 2025**, il vecchio regime continuerebbe a trovare applicazione:

– per i veicoli ordinati prima del 1° gennaio 2025 e concessi in uso ad un dato dipendente nel primo semestre del 2025;
– per i veicoli ordinati prima del 1° gennaio 2025, concessi in uso ad un dato dipendente nel primo semestre del 2025 e oggetto di proroga (es. alla prima scadenza del contratto di leasing/noleggio), anche se tale proroga sia avvenuta successivamente al 30 giugno 2025;
– per i veicoli ordinati prima del 1° gennaio 2025, concessi in uso ad un dato dipendente nel primo semestre del 2025 e oggetto di **riassegnazione** ad altro dipendente, anche se tale riassegnazione sia avvenuta successivamente al 30 giugno 2025.

Resta comunque ferma l'esigenza di un intervento chiarificatore da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Altra fattispecie che meriterebbe un chiarimento è quella delle **auto immatricolate nel 2024** e concesse nel 2025.

Mutuando le indicazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate nella ris. n. 46/2020 in relazione alla vecchia disciplina, potrebbe infatti trovare applicazione il criterio del valore normale *ex* art. 9 del TUIR, al netto dell'utilizzo nell'interesse del datore di lavoro.

In tal caso dovrebbe trovare applicazione il regime previgente.

(MF/ms)